



Direzione: AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Area: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE (*con firma digitale*)

N. G01385 **del** 06/02/2026

Proposta n. 4608 **del** 05/02/2026

Oggetto:

Istanza di proroga della Determinazione regionale n. G03003 del 18/03/2020, pubblicata sul BURL n. 37 del 02/04/2020, ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di "Secondo ampliamento cava di lapillo in località Monte Cellere", nel Comune di Cellere (VT) Proponente Società POZZOLANA MONTENERO S.a.s. Registro elenco progetti n. 050/2018

OGGETTO: Istanza di proroga della Determinazione regionale n. G03003 del 18/03/2020, pubblicata sul BURL n. 37 del 02/04/2020, ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di "*Secondo ampliamento cava di lapillo in località Monte Cellere*", nel Comune di Cellere (VT)

Proponente Società POZZOLANA MONTENERO S.a.s.

Registro elenco progetti n. 050/2018

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

su proposta del Dirigente ad interim dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie" è stata disposta la modifica dell'allegato "B" del predetto R.R. n.1/2002, in particolare è stata soppressa la Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" ed è stata istituita la Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti" in cui sono transitate parte delle funzioni della soppressa direzione;

VISTA la Direttiva del Direttore generale prot. 474509 del 28 aprile 2025 emanata ai sensi degli artt. 19-ter e 22 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 476, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Wanda D'Ercole, a decorrere dal 1° luglio 2025;

VISTO l'Atto di Organizzazione, n. G08849 del 10 luglio 2025 che ha definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti";

VISTA la Determinazione regionale n. G09034 del 14 luglio 2025, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area "Valutazione Impatto Ambientale", della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti", all'Ing. Ferdinando Maria Leone, a decorrere dal 14 luglio 2025;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale”;

VISTA l’istanza del 05/09/2018, con la quale la proponente Società POZZOLANA MONTENERO S.a.s. ha depositato all’Area V.I.A. il progetto “*Secondo ampliamento cava di lapillo in località Monte Cellere*”, nel Comune di Cellere (VT), ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006:

- con Determinazione regionale n. G03003 del 18/03/2020 è stata espressa Pronuncia di compatibilità ambientale positiva con prescrizioni;
- con Determinazione regionale n. G01670 del 18/02/2021 è stato espresso il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.);

CONSIDERATO che come stabilito nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.):

- *i termini di efficacia del provvedimento di V.I.A., di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, definiti dalle norme di settore ed acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURL della presente determinazione motivata di conclusione della conferenza;*
- *l’efficacia temporale della Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale è fissata in 5 (cinque) anni e decorsa la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di PAUR dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente.*

DATO ATTO che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui alla Determinazione regionale n. G01670 del 18/02/2021, è stato pubblicato sul BURL n. 23, supplemento n. 1 del 04/03/2021;

VISTA la nota del 19/01/2026, acquisita con prot.n. 50077 del 20/01/2026, con la quale la proponente Società POZZOLANA MONTENERO S.a.s. ha richiesto la proroga dell’efficacia del Provvedimento di V.I.A., di cui alla Determinazione n. G03003 del 18/03/2020, allegando la seguente documentazione:

- Relazione Tecnico Esplicativa
- Allegati:
 - Provvedimento di P.A.U.R. Determinazione regionale n. G01670 del 18/02/2021;
 - Autorizzazione coltivazione Determinazione regionale n. G01105 del 05/02/2021;
 - Convenzione Comune di Cellere n. 63 del 22/09/2021;
 - Pronuncia di V.I.A. Determinazione regionale n. G03003 del 18/03/2020;
 - Elaborato Grafico dicembre 2025, con Rilievo dello stato dei luoghi di febbraio 2025;
 - Planimetria stato dei luoghi e documentazione fotografica;
 - Progetto autorizzato (Rielaborazione progettuale ottobre 2019 – Tavola UNICA Bis),
 - Verbale di verifica dei lavori di coltivazione del 28/11/2019;

- Dichiarazione Asseverata conformità urbanistica;
- Deliberazione 14 luglio 2020, n. 443 di Autorizzazione paesaggistica;
- Parere favorevole Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali del 12/03/2019;
- Parere Area Usi Civici;
- Parere Area Tutela del Territorio;
- Dichiarazione Asseverata conformità progetto autorizzato;
- Dichiarazione Asseverata ottemperanza prescrizioni di VIA;
- Relazione su indagini archeologiche preventive del 24/10/2020;
- Studio di Impatto Acustico gennaio 2026;
- Monitoraggio polveri dicembre 2025;

TENUTO CONTO quindi che, la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini stabiliti dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e che lo stesso dispositivo normativo prevede la possibilità di concedere la proroga su istanza motivata del proponente;

DATO ATTO che come risulta dalla documentazione tecnico amministrativa esaminata:

- con Determinazione regionale n. G01105 del 05/02/2021, la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha rilasciato alla Società POZZOLANA MONTENERO S.a.s. l'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi dell'art.30 comma 5bis della L.R. n. 17/2004;
- sulla base della sopra riportata autorizzazione e della Convenzione n. 63 del 22/09/2021 stipulata con il Comune, la scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva è stata fissata al 22/09/2026;
- dai rilievi effettuati in situ risulta un banco residuo di materiale utile tale da consentire il prosieguo dell'attività estrattiva oltre la scadenza dell'attuale autorizzazione;
- prima della scadenza quindi, la Società proponente intende richiede al Comune di Cellere la proroga dell'autorizzazione per ulteriori 5 anni, ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 3 della L.R. n. 17/04, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e recupero ambientale;

PRESO ATTO che dalla documentazione agli atti esaminata risulta quanto segue:

- l'area di intervento è costituita nel suo complesso da una cava madre, un primo ampliamento, un secondo ampliamento suddiviso nel Cantiere A, nel Cantiere B ed in un piazzale di transito che collega il Cantiere B con la cava madre;
- allo stato attuale la coltivazione interessa il Cantiere B, dove è stato stimato un volume di materiale utile residuo in banco pari a 100.000 mc, mentre nel piazzale di transito la coltivazione non è ancora iniziata;
- il resto dell'area estrattiva è stata coltivata secondo il progetto autorizzato ed è in fase di recupero;
- il progetto autorizzato prevede il ripristino dell'attività agricola ante operam sull'intera area di intervento ed a tal fine sarà rimosso anche l'impianto di lavorazione attualmente presente nella cava madre, funzionale alla coltivazione ancora in atto;

TENUTO CONTO che come evidenziato nella documentazione esaminata ed asseverato nelle dichiarazioni effettuate ai sensi del D.P.R. 445/2000 allegate:

- nell'area di intervento i lavori di coltivazione e recupero sono stati effettuati nel rispetto del progetto autorizzato, rappresentato nella Tavola Unica bis di ottobre 2019;
- dal punto di vista urbanistico non risultano variazioni rispetto al progetto valutato nella procedura di V.I.A. ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, attivata in data 05/09/2018 (Registro elenco progetti n. 050/2018);
- per quanto concerne il quadro vincolistico dell'area di intervento, gli unici elementi rilevanti in aggiornamento sono rappresentati dai sopraggiunti decreti di notevole interesse pubblico emanati

dal MIC, identificati con il Decreto n. 22 del 15/02/2024 “Caldera di Latera” ed il Decreto n. 23 del 15/02/2024 “Torrente Arnone”;

- nell’ambito della procedura di V.I.A. è stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica con Deliberazione regionale del 14 luglio 2020, n. 443, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e prima della scadenza la Società proponente ne ha richiesto la proroga alla competente struttura regionale;
- nell’ambito della richiesta di proroga dell’autorizzazione paesaggistica si è tenuto conto anche dei sopraggiunti vincoli, classificati come non ostativi al prosieguo dell’attività di coltivazione autorizzata;
- tutti gli interventi ad oggi realizzati sono stati effettuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Pronuncia di compatibilità ambientale espressa con Determinazione regionale n. G03003 del 18/03/2020, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio delle polveri e del rumore, le quali non hanno evidenziato superamenti dei limiti di legge;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall’art. 51 c. 6 delle Norme del PTPR vigente “*le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio ai sensi della L.R. 17/2004 alla data di apposizione di un vincolo paesaggistico in area precedentemente non vincolata, possono proseguire l’attività nei limiti dei progetti già autorizzati*”;

CONSIDERATO che:

- la proroga dell’efficacia del provvedimento di V.I.A costituisce atto propedeutico al rilascio da parte del Comune di Cellere della proroga per ulteriori anni 5 dell’autorizzazione alla coltivazione, ai sensi dell’art. 34 commi 1 e 3 della L.R. n. 17/04, la cui scadenza è attualmente fissata al 22/09/2026;
- la proroga dell’autorizzazione è necessaria al completamento del piano di coltivazione e del recupero ambientale dell’intero sito estrattivo, così come autorizzato e rappresentato nella Tavola Unica bis di ottobre 2019, in quanto parte del volume di materiale di risulta del Cantiere B verrà utilizzato anche nelle aree già coltivate;

VERIFICATA la corrispondenza tra il contesto urbanistico, paesaggistico ed ambientale attuale dell’area di intervento, con quello esaminato nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale attivata in data 05/09/2018, senza ulteriori significative indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione aggiornati;

TENUTO CONTO che per la proroga richiesta non risultano ulteriori impatti significativi sulle componenti ambientali non valutati nella precedente procedura di V.I.A.;

VERIFICATA la corrispondenza tra gli elaborati di progetto allegati all’istanza di proroga in esame e quelli esaminati nella procedura di V.I.A. attivata in data 05/09/2018;

RITENUTO quindi di accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla Società POZZOLANA MONTENERO S.a.s. per le motivazioni sopra riportate e di prorogare l’efficacia del provvedimento di V.I.A. Determinazione n. G03003 del 18/03/2020 per ulteriori 5 anni confermandone il quadro prescrittivo;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

di accogliere la richiesta di proroga del Provvedimento di V.I.A. Determinazione regionale n. G03003 del 18/03/2020 relativo al progetto di *“Secondo ampliamento cava di lapillo in località Monte Cellere”*, nel Comune di Cellere;

di disporre l'efficacia del Provvedimento di V.I.A. per ulteriori 5 anni, a condizione che gli interventi corrispondano a quelli rappresentati negli elaborati del progetto valutato e che non subentrino variazioni del contesto ambientale, paesaggistico e vincolistico del sito di intervento;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e all'interno del portale istituzionale della Regione Lazio secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (L. n. 69/2009 e D.Lgs. n. 82/2005);

di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole
(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)